

Cause riunite da C-128/09 a C-131/09, C-134/09 e C-135/09

Antoine Boxus e altri

contro

Région wallonne

[domande di pronuncia pregiudiziale
proposte dal Conseil d'État (Belgio)]

«Valutazione dell'impatto ambientale di progetti — Direttiva 85/337/CEE — Ambito di applicazione — Nozione di “atto legislativo nazionale specifico” — Convenzione di Aarhus — Accesso alla giustizia in materia ambientale — Portata del diritto di ricorso contro un atto legislativo»

Conclusioni dell'avvocato generale E. Sharpston, presentate il 19 maggio 2011	I - 9714
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 ottobre 2011	I - 9743

Massime della sentenza

- 1. Ambiente — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Ambito di applicazione — Progetto adottato mediante un atto legislativo nazionale — Esclusione — Presupposti*
(Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, art. 1, n. 5)

2. *Ambiente — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Progetto adottato mediante un atto legislativo nazionale rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva — Diritto di ricorso avverso tale atto — Portata (Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, art. 10 bis; decisione del Consiglio 2005/370)*

1. L'art. 1, n. 5, della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dall'ambito di applicazione di tale direttiva soltanto i progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo specifico, di modo che gli obiettivi della medesima direttiva siano stati raggiunti tramite la procedura legislativa. Spetta al giudice nazionale verificare che detti due requisiti siano stati rispettati tenendo conto sia del contenuto dell'atto legislativo adottato sia di tutta la procedura legislativa che ha condotto alla sua adozione e, in particolare, degli atti preparatori e dei dibattiti parlamentari. Al riguardo, un atto legislativo che non faccia altro che ratificare puramente e semplicemente un atto amministrativo preesistente, limitandosi a constatare l'esistenza di motivi imperativi di interesse generale, senza il previo avvio di una procedura legislativa nel merito che consenta di rispettare detti requisiti, non può essere considerato un atto legislativo specifico ai sensi della citata disposizione
- e non è dunque sufficiente ad escludere un progetto dall'ambito di applicazione della direttiva 85/337, come modificata.
- (v. punto 48, dispositivo 1)
2. L'art. 9, n. 2, della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370, e l'art. 10 bis della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35, devono essere interpretati nel senso che:
- qualora un progetto rientrante nell'ambito d'applicazione di tali disposizioni sia adottato mediante

un atto legislativo, la verifica del rispetto, da parte di quest'ultimo, dei requisiti stabiliti all'art. 1, n. 5, di detta direttiva deve poter essere sottoposta, in base alle norme nazionali procedurali, ad un organo giurisdizionale o ad un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge;

della natura e della portata sopra rammentate, spetterebbe ad ogni organo giurisdizionale nazionale adito nell'ambito della sua competenza esercitare il controllo descritto al precedente trattino e trarne le eventuali conseguenze, disapplicando tale atto legislativo.

- nel caso in cui contro un simile atto non sia esperibile alcun ricorso

(v. punto 57, dispositivo 2)